

PUNIZIONE NON FA RIMA CON DETENZIONE

Diritto penale. Giovanni Fiandaca riflette sul fine della pena, la rieducazione, che è però incompatibile con il carcere: la reclusione ha un effetto desocializzante, provoca contagio criminale, porta disagi e disturbi psichici sino al suicidio

di Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani

«È un po' che volevo chiedertelo: tra diritto penale e civile c'è molta differenza?». Così un professore di medicina, assiduo lettore di questo supplemento, incidentalmente padre di uno di noi, esordiva a cena tempo fa.

Solo una battuta? Forse, però è un fatto che le discipline scientifiche "dure" e quelle umanistiche sono rimaste, nel nostro Paese, appollaiate sui due crinali della valle del sapere, guardandosi con lo scetticismo di chi non si può comprendere a vicenda. Il volumetto di Giovanni Fiandaca, *Punizione*, sembra invece un ponte gettato per chiunque abbia curiosità per il fenomeno criminale. Il discorso parte da lontano: dalla nozione del punire. Per accenni vengono delineate le radici del concetto, osservate da diversi orizzonti: filosofico, psicopedagogico e sociocriminologico. Il lettore è subito disilluso sul fatto che il sistema funzioni a meraviglia: l'evoluzione del diritto penale avrebbe dovuto produrre

«qualcosa di meglio del diritto penale», per dirla con Radbruch, di più saggio e di più umano. E ciò non è avvenuto, la pena è ancora oggi soprattutto detenzione, nella realtà e nella percezione dell'opinione pubblica. La sopravvivenza del carcere, viceversa, è giustificata solo come «retribuzione/neutralizzazione della colpevolezza/pericolosità di autori di reato considerati – a torto o a ragione – meritevoli o bisognosi di essere sanzionati in forma reclusiva».

Sono spiegate poi le diverse funzioni della pena, precisando però che, nell'architettura costituzionale, la rieducazione è il fine, se non esclusivo, certo primario. Ma cosa deve intendersi per «rieducazione»? Emenda, pentimento, risocializzazione? Fiandaca suggerisce di modellarsi sul principio di uguaglianza sostanziale: una «offerta statale di ausilio in chiave solidaristica diretta a rimuovere i deficit di socializzazione primaria». E per quanto riguarda i cosiddetti crimini dei «colletti bianchi»? Qui alla rieducazione bisogna dare il «significato più generale e ampio possi-

bile», corrispondente alla «acquisizione da parte del condannato di una disposizione comportamentale incline al rispetto della legalità». Si tratta di una posizione attenta a essere eticamente neutra; l'obiettivo è il mero rispetto della «legalità esterna, non essendo lo Stato legittimato a usare la punizione per inculcare ideologie o concezioni morali specifiche». Il carcere, però, non è lo strumento migliore per rieducare, anzi: vi è una radicale incompatibilità fra carcere e rieducazione. La reclusione, in verità, ha un effetto desocializzante, provoca contagio criminale e la cosiddetta «sindrome di prigionizzazione», quindi disagi e disturbi psichici, atti di autoleSIONISMO e suicidi, come la conta tragica di inizio 2024 dimostra. Effetti dannosi si riscontrano anche su chi lavora negli istituti di pena e, tuttavia, questi noti effetti finora non hanno convinto il legislatore ad abbandonare le preoccupazioni securitarie: la volontà politica di cambiare le cose oggi manca, come registra sconsolato Fiandaca. L'offerta rieducativa è più facilmente accettata se

Matticchiato

FRANCO MATTICCHIO



VOGHERA

A Sabino Cassese il Premio Arbasino

È andato a Sabino Cassese (collaboratore di queste pagine), e in particolare per il suo ultimo libro *Miseria e nobiltà d'Italia* (Solferino), il Premio Alberto Arbasino, appena nato per iniziativa del Comune di Voghera e della sindaca Paola Garlaschelli, con il sostegno della Fondazione Cariplo. La giuria,

presieduta da Giorgio Montefoschi e composta da Elisabetta Rasy, Franco Cordelli, Raffaele Manica e Alessandro Masi, ha scelto Cassese per il riconoscimento, pensato per una personalità della cultura che con il suo lavoro possa essere accostata, per meriti e rilievo, alla figura di Arbasino.

il detenuto percepisce in generale una tutela effettiva dei propri diritti, in caso contrario è vissuta come una proposta ipocrita e quindi spesso rifiutata. Se da un lato è necessario, quindi, lavorare per il progressivo superamento della detenzione, dall'altro già oggi bisognerebbe evitare che «la permanenza in carcere si riduca a una parentesi di sofferenza, alienazione e tempo perso». Le sanzioni extradetentive stanno prendendo piede, è vero, e affiora nel dibattito, trovando di recente posto nel codice di diritto, la giustizia riparativa: una reazione al reato priva di effetti punitivi, che ha come obiettivo il recupero della relazione interpersonale tra offensore e offeso e la ricostruzione di un legame con la società. L'illustre penalista vi si avvicina con sospetto e curiosità, sperando sia quel «qualcosa di meglio» in risposta al fenomeno criminale. Da maestro del diritto, Fiandaca sintetizza la disciplina, mostrandone luci ed ombre, con la acribia di un entomologo dell'ordinamento quando studia un corpo nuovo e fino ad allora estraneo.

Nell'epilogo lo studioso confessa l'insoddisfazione di non avere contribuito a smantellare un sistema dei reati e delle pene male apparecchiato. Vorremmo, però, rassicurarlo: come Henry Fondain *Twelve angry men* (film del 1957 tradotto male con *La parola ai giurati*) ha convinto gli altri giurati, pieni di pregiudizi, a discutere, cambiando così il destino di un uomo, Fiandaca ha scritto per specialisti, ma ha anche ben alimentato il dibattito pubblico. E chissà che non abbia fatto breccia in qualcuno dei milioni di italiani arrabbiati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Fiandaca

Punizione
il Mulino, pagg. 178, € 14